



COMUNE DI CINTE TESINO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 28 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CON COMPOSIZIONE MISTA PRIVATI-ENTI LOCALI: PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20.¹⁰, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

CECCATO LEONARDO - Sindaco –
BIASION ENRICO
BIASION JOSÈ ALBERTO
BUSANA GIANLUCA
BUSANA PIETRO
BUSANA PIETRO (PIERO)
BUSANA RUGIADA
FATTORE SARA
MEZZANOTTE MIRCO
PASQUAZZO LUCA
TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

BUFFA ANGELO – giustificato –

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Amelia Zanettin**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ceccato Leonardo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CON COMPOSIZIONE MISTA PRIVATI-ENTI LOCALI: PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Il Relatore premette:

- Villa Daziario da oltre un secolo rappresenta il simbolo più importante e riconoscibile dell'identità dell'Altopiano del Tesino. Fatta costruire da Giacomo Dallemule (Daziario era il soprannome della famiglia) nella seconda metà dell'Ottocento dopo una vita spesa, con il fratello Giuseppe, nel mondo dell'editoria e della vendita di stampe tra Varsavia, Mosca, San Pietroburgo (dove si affermarono come fornitori dello zar Alessandro II) e Parigi, la Villa è emblematica della prosperità raggiunta sullo scorcio del XIX dagli imprenditori Tesini, per secoli attivi nella filiera dell'immagine. Una vera e propria vocazione territoriale, iniziata a fine Seicento attraverso il commercio girovago di materiali prodotti dai grandi stampatori dell'epoca e culminata poi nell'apertura di decine di attività editoriali, empori e negozi nelle principali capitali europee, che per tre secoli permise al Tesino di conoscere un precoce benessere e sfuggire alle ristrettezze dell'economia di sussistenza tipica delle terre alte in età preindustriale.
- Dichiarata nel 2014 “di interesse culturale” dalla competente Soprintendenza, la Villa costituisce un complesso di notevole valore storico-culturale, acuito dalla sua descritta rappresentatività e dalla sua stessa collocazione centrale nello sviluppo morfologico dell'Altipiano.
- Il 20 dicembre 2021 il Ministero della cultura ha pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU mirato alla realizzazione di progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio dei piccoli borghi italiani, integrando la tutela del patrimonio a obiettivi di rivitalizzazione sociale e crescita economica ai fini di contrastare lo spopolamento.
- Con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Pieve Tesino nr.8 di data 09 marzo 2022 è stato approvato il progetto “Pieve Tesino. Borgo d'Europa”. Nel progetto, all'interno della linea di azione “Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali”, sono previsti i lavori di recupero di un lotto di Villa Daziario per una spesa di euro 1.143.000,00 rispetto ad un importo complessivo di progetto pari ad euro 1.599.802,00.
- In data 10 marzo 2022, con atto Rep. n. 26.386, Racc. n. 17.262, del notaio Donato Narciso con studio in Borgo Valsugana (Tn), la signora D'Alessandro Elvira ha donato al Comune di Pieve Tesino, che ha accettato, il diritto di proprietà del complesso immobiliare denominato “Villa Daziario” sito a Pieve Tesino in località Daziario, n. 5.

- La donazione era subordinata, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile alla condizione risolutiva del mancato ottenimento da parte del Comune di Pieve Tesino del contributo previsto dal piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3-cultura 4.0 (M1C3), misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU. Le risorse del contributo, pari ad euro 1.599.802,00, sono state assegnate al Comune di Pieve Tesino, in qualità di soggetto attuatore, con il decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura nr. 453 del 07 giugno 2022.

- La parte donante ha posto a carico del donatario, che ha accettato, ai sensi e nei limiti dell'articolo 793 del Codice civile, anche l'onere di costituire entro 12 (dodici) mesi dall'eventuale ottenimento del contributo previsto dal Piano Nazionale di ripresa e Resilienza la fondazione denominata "FONDAZIONE DAZIARO-GAUDENZI", ente che si occuperà della gestione del complesso immobiliare nonché di tutte le attività e di tutti gli eventi che verranno promossi e realizzati agli scopi principali della Fondazione stessa che dovrà avere i seguenti requisiti:
 - i soci fondatori dovranno essere: D'Alessandro Elvira, Comune di Pieve Tesino, Comune di Castello Tesino, Comune di Cinte Tesino, Comunità Valsugana e Tesino, Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. L'eventuale non adesione da parte di uno o più degli enti sopra riportati, comporterà comunque adempimento dell'onere;
 - tra i suoi scopi principali dovrà essere previsto:
 - 1) la valorizzazione della memoria storica della Famiglia Daziaro-Gaudenzi e, in generale, dell'attività imprenditoriale svolta dai Tesini nell'ambito della produzione e del commercio di immagini a stampa su scala europea;
 - 2) la conservazione e valorizzazione del complesso immobiliare denominato "Villa Daziaro" e delle sue pertinenze, quale luogo di memoria storica e di incontro umano e culturale aperto al pubblico;
 - 3) lo studio e la valorizzazione, anche attraverso pubbliche esposizioni, del patrimonio di stampe prodotto dalla famiglia Daziaro con la collaborazione degli Enti competenti a livello provinciale, nazionale e internazionale;
 - 4) la valorizzazione delle relazioni storiche esistenti tra il Tesino e i Paesi esteri dove si svilupparono le attività imprenditoriali tesine e, in particolare i luoghi dove la famiglia Daziaro si distinse divenendo un caso emblematico dell'intera vicenda tesina;
 - 5) la promozione della formazione storica, storico-artistica e tecnica, relativa all'ambito della grafica e dell'immagine, con particolare riguardo per le giovani generazioni e attraverso la definizione di accordi e convenzioni con soggetti nazionali e internazionali;
 - 6) la promozione dell'internazionalizzazione del territorio Tesino quale contributo attivo al benessere della comunità locale;
 - il patrimonio iniziale sarà di Euro 90.000,00, che sarà conferito dai soli fondatori di espressione pubblica;
 - di una composizione del Consiglio di Amministrazione che garantisca adeguata rappresentanza a tutti i fondatori e, in particolare, il diritto in capo al Presidente onorario e, in subordine, agli eredi della Famiglia Daziaro-Gaudenzi di nominare due componenti all'interno del Consiglio, composto da 7 membri;
 - il riconoscimento alla Sig.ra Elvira d'Alessandro Gaudenzi della funzione di Presidente onorario della Fondazione per l'intera durata della sua vita, in quanto erede della Famiglia Daziaro-Gaudenzi.

- Il combinato dell'assegnazione del contributo con l'adempimento dell'onere consentirà di

perfezionare l'atto di donazione, Rep. n. 26.386, Racc. n. 17.262, del notaio Donato Narciso con studio in Borgo Valsugana (TN).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita e fatta propria la premessa del Relatore.

Visto che l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 9 del D.L. 95/2012 ha portato la giurisprudenza contabile a ritenere che non sussista più alcun ostacolo alla partecipazione ad una fondazione, *“sia essa il frutto della trasformazione di preesistenti organismi, anche associativi, sia la conseguenza della costituzione ex novo di tali soggetti giuridici”* (Corte Conti Lombardia Sez. contr., delibera 15 marzo 2017 n.70).

Richiamato l'articolo 119 del d.lgs.n.267/2000 in ordine alla facoltà della partecipazione dell'ente locale in una fondazione senza necessità di gare in quanto sono perseguite finalità di interesse sociale diverse dalla gestione di servizi pubblici.

Esaminate le finalità e i principi ispiratori previsti nell'articolo 4 dello statuto della Fondazione allegato al presente provvedimento in sub. “A”.

Rilevato che l'adempimento dell'onere consentirà di perfezionare l'atto di donazione Rep. n. 26.386, Racc. n. 17.262, del notaio Donato Narciso con studio in Borgo Valsugana (Tn).

Evidenziato che la donazione del complesso immobiliare denominato “Villa Daziaro” rappresenta un'occasione di recupero e rilancio, anche simbolico, volto a riguadagnare alla fruizione pubblica un importante patrimonio e a porlo al servizio dello sviluppo turistico e culturale dell'intero Altipiano.

Considerato che la quota iniziale di euro 90.000,00, prevista all'interno dell'onere inserito nell'atto di donazione, è l'unico costo a carico degli Enti pubblici e che serve per ottenere il riconoscimento della personalità al fine di documentare l'idoneità del patrimonio.

Atteso che gli enti pubblici che partecipano all'iniziativa si sono accordati di suddividere la dotazione iniziale, pari complessivamente ad euro 90.000,00, nel seguente modo:

- Comune Castello Tesino euro 15.000,00
- Comune Cinte Tesino euro 15.000,00
- Comunità Valsugana e Tesino euro 45.000,00
- Comune Pieve Tesino euro 15.000,00

Atteso che la spesa del notaio sarà a carico dei tre Comuni, suddivisa in parti uguali.

Visto il preventivo di parcella del notaio dr. Donato Narciso con studio in Borgo Valsugana, n. 893 dd. 12.12.2022, assunto agli atti sub n. 4390 di prot. in data 13.12.2022, che evidenzia l'importo di euro 2.112,55 quale parte spesa del Comune di Cinte Tesino per l'atto costitutivo della Fondazione.

Visto il DURC, avente validità sino al 30.03.2023, relativo alla posizione del notaio dr. Donato Narciso e constatata la regolarità del medesimo.

Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 335 e 3002 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.

Atteso che all'incarico in argomento è stato assegnato da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG: Z9B392BCD0.

Visti gli articoli 15 e 36 della L.P. nr. 23/1990 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n° 28 del 31.08.2018, esecutiva.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale dal punto di vista tecnico amministrativo e dal punto di vista contabile e della copertura finanziaria, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

A seguito di palese votazione:

con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori

DELIBERA

1. di partecipare alla costituzione della “FONDAZIONE DAZIARO-GAUDENZI” tramite un versamento finanziario nella misura di euro 15.000,00 che confluirà nella dotazione iniziale del patrimonio.
2. di dare atto che, tra le alternative proposte dal Notaio che stipulerà l’atto costitutivo, la modalità di versamento del patrimonio che si sceglie è l’assegno circolare emesso dal Tesoriere comunale e intestato al Presidente della “FONDAZIONE DAZIARO-GAUDENZI”.
3. di approvare lo statuto della “FONDAZIONE DAZIARO-GAUDENZI” che viene allegato al presente atto in sub. “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
4. di assegnare l’incarico, per le ragioni di cui in premessa, alla stipula dell’atto costitutivo al notaio dott. Donato Narciso, così come da preventivo del medesimo n. 893 dd. 12.12.2022, assunto agli atti sub n. 4390 di prot. in data 13.12.2022, per l’importo di euro 2.112,55.
5. di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante del Comune di Cinte Tesino a sottoscrivere l’atto costitutivo della Fondazione di cui al presente provvedimento, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.
6. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento e pari ad euro 17.212,55 per € 2.112,55 al cap. 335 e per € 15.000,00 al cap. 3002 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.
7. di dare atto che all’incarico del Notaio è stato assegnato da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG: Z9B392BCD0.
8. di dare atto che le spese derivanti dall’assunzione del presente provvedimento saranno esigibili entro il 31/12/2022.
9. di dichiarare, ai sensi dell’art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., l’immediata eseguibilità del presente provvedimento con separata votazione dall’esito: voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti stante la necessità di sottoscrivere l’atto di costituzione il prossimo 22 dicembre.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO
Zanettin dott.ssa Amelia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **20/12/2022** al **30/12/2022** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

Allegato sub. A
delibera Consiglio comunale n. 28 del 20.12.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita, su iniziativa della **Famiglia Gaudenzi**, la fondazione denominata: **"FONDAZIONE DAZIARO-GAUDENZI ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata "FONDAZIONE DAZIARO-GAUDENZI ETS".**

La fondazione ha l'obbligo di utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza o nelle comunicazioni rivolte al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2 - SEDE LEGALE - DURATA

La Fondazione ha sede in Pieve Tesino (TN), località Daziaro, 5.

La sede può essere modificata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione purché ricada comunque nel territorio di uno dei 3 (tre) Comuni fondatori.

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento.

Art. 3 - SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori:

- la Famiglia Gaudenzi, nella persona di Elvira D'Alessandro Gaudenzi;
- il Comune di Pieve Tesino;
- il Comune di Castello Tesino;

- il Comune di Cinte Tesino;
- la Comunità Valsugana e Tesino;
- la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi.

Art. 4 - FINALITA' E PRICIPI ISPIRATORI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e rivolte al conseguimento delle seguenti finalità:

- 1) la valorizzazione della memoria storica della Famiglia Daziaro-Gaudenzi e, in generale, dell'attività imprenditoriale svolta dai Tesini nell'ambito della produzione e del commercio di immagini a stampa su scala europea;
- 2) la gestione, conservazione, manutenzione e valorizzazione del complesso immobiliare denominato "Villa Daziaro" e delle sue pertinenze, quale luogo di memoria storica e di incontro umano e culturale aperto al pubblico, anche mediante l'organizzazione e la produzione di eventi culturali ed artistici.

Il miglioramento della funzionalità del suddetto complesso immobiliare, nel pieno rispetto della preservazione del suo valore e della sua dimensione storica e artistica;

- 3) lo studio e la valorizzazione, anche attraverso pubbliche esposizioni, del patrimonio di stampe prodotto dalla famiglia Daziaro, con la collaborazione dei Enti competenti a livello provinciale, nazionale e internazionale;
- 4) la valorizzazione delle relazioni storiche esistenti tra il Tesino e i Paesi esteri dove si sviluppano le attività imprenditoriali tesine e, in particolare i

luoghi dove la Famiglia Daziaro si distinse divenendo un caso emblematico dell'intera vicenda tesina;

5) la promozione della formazione storica, storico-artistica e tecnica, relativa all'ambito della grafica e dell'immagine, con particolare riguardo per le giovani generazioni e attraverso la definizione di accordi e convenzioni con soggetti nazionali e internazionali;

6) la promozione dell'internazionalizzazione del territorio Tesino quale contributo attivo al benessere della comunità locale.

Art. - 5 OGGETTO

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Art. - 6 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme conferite quali contributi ed elargizioni e dai beni ricevuti in dotazione dall'Ente Fondatore e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

A tal riguardo ciascun Ente fondatore di espressione pubblica ha aderito alla Fondazione con propria deliberazione tramite un versamento di natura finanziaria

che costituisce la dotazione iniziale della Fondazione. La somma iniziale di dotazione costituisce un fondo di garanzia vincolato.

La dotazione patrimoniale complessiva della Fondazione potrà essere incrementata per effetto di acquisizioni, contributi, sovvenzioni, liberalità ed ogni altra attività assimilabile alle precedenti ivi compresi i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate. I redditi derivanti dal patrimonio ed ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e gli eventuali proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. - 7 ATTIVITA'

La Fondazione può conseguire gli scopi di cui all'art. 4 attraverso le attività che verranno approvate dal suo Consiglio d'Amministrazione ed in particolare, in via esemplificativa, attraverso:

1. la gestione del complesso immobiliare denominato "Villa Daziaro" e del patrimonio culturale in dotazione;
2. l'organizzazione di mostre e iniziative culturali presso Villa Daziaro o presso altre sedi idonee, sia autonomamente sia in collaborazione con altre realtà;

3. l'organizzazione di convegni, progetti di studio e di divulgazione culturale, volte in particolare alla valorizzazione di giovani studiosi locali;
4. la realizzazione, anche in collaborazione con altre realtà locali, di iniziative educative, didattiche e formative;
5. la realizzazione di strumenti archivistici, bibliografici e multimediali utili ad approfondire lo studio della storia locale e della Famiglia Daziario e a facilitare la conoscenza del patrimonio della Fondazione da parte della comunità scientifica internazionale;
6. la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e privati.

Art. - 8 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente onorario;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio d'Amministrazione;
- d) il Comitato scientifico;
- e) l'Organo di controllo.

Art. 9 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario della fondazione è per l'intera durata della sua vita, la signora Elvira D'Alessandro Gaudenzi in quanto erede della Famiglia Daziario-Gaudenzi. Successivamente, il Presidente onorario sarà un erede designato con atto testamentario e durerà in carica cinque anni. Al termine dei cinque anni il Presidente potrà dare la sua disponibilità ad essere rinnovato nel mandato ovvero proporre al Consiglio di Amministrazione una diversa candidatura: in entrambi i

casi la nomina che dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata.

Il Presidente onorario partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto e può esercitare diritto di veto sulla nomina del Presidente della Fondazione e sulle proposte di modifica dello Statuto.

Il diritto di veto deve essere esercitato in forma scritta entro sette giorni dalla determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) Consiglieri:

- a) due Consiglieri vengono nominati dal Presidente Onorario;
- b) quattro Consiglieri individuati nei Rappresentanti legali, o Soggetti da loro nominati, dei Comuni di Pieve Tesino, Castello Tesino e Cinte Tesino e della Comunità Valsugana e Tesino;
- c) un Consigliere viene nominato dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, sentita la Provincia Autonoma di Trento.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza, all'interno dei suoi membri, il Presidente della Fondazione, sentito il parere del Presidente onorario, che può esercitare diritto di veto sulla nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, fatta eccezione per il primo Consiglio i cui membri dureranno in carica fino al 31/12/2025, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Gli amministratori della Fondazione cessati, per qualsiasi motivo, dalla carica nel corso del mandato vengono sostituiti senza indugio con delibera del consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore che li aveva nominati; gli amministratori così

nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, e ha dunque tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, nessuno escluso, e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio d'esercizio;
- b) predispone programmi e progetti;
- c) elabora e adotta regolamenti, ivi compreso quello per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
- d) verifica i risultati dell'attività;
- e) delibera le modifiche dello Statuto;
- f) nomina, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e dispone la revoca;
- g) nomina i membri del Comitato Scientifico e dispone la loro revoca;

h) nomina l'Organo di Controllo e dispone la revoca dei suoi membri;

i) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e dispone la revoca.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei regolamenti e dei bilanci ed alle nomine alle cariche statutarie.

Art. 12 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e comunque almeno due volte all'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno su convocazione di quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere inoltre convocato senza indugio qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata spediti con almeno sei giorni di preavviso e, nei casi di assoluta urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in modalità video e/o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In Presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Il segretario della Fondazione redige e trascrive in ordine cronologico su apposito libro il verbale delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene eletto a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Presidente onorario, che può esercitare diritto di veto sulla nomina, e resta in carica cinque anni, fatta eccezione per il primo mandato che durerà fino al 31.12.2025.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato scientifico dell'Ente;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutti i suoi compiti e poteri dal Vice Presidente.

Il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione per casi di indifferibilità ed urgenza salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e risulta così composto:

- a) da un membro nominato dall'Università degli Studi di Trento;
- b) dal Direttore pro tempore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi o da un suo delegato;
- c) dal Presidente dell'Ecomuseo del Tesino o da un suo delegato;
- d) dal Presidente del Centro Tesino di Cultura o da un suo delegato.

I membri del Comitato scientifico durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato scientifico:

- a) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
- b) propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- c) svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione;

d) svolge infine la funzione di raccordo tra le attività della Fondazione e quelle del sistema culturale locale provinciale.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato scientifico.

Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo monocratico che deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

L'Organo di controllo avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e decade in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 16 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Ai componenti effettivi dell'organo di controllo spetta l'eventuale compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente all'atto della nomina sempre nel rispetto dell'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'ufficio.

Art. 17 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche, fatta eccezione per i membri l'organo di controllo, sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico.

I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente non possono svolgere incarichi a titolo oneroso per conto della Fondazione o percepire indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione.

Art. 18 - BILANCIO

L'attività annuale della Fondazione si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Per ogni anno di esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'attività annuale della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 Euro (o a quella cifra indicata nel tempo dalla legislazione vigente in materia) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui al presente articolo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Trovano applicazione le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione conserva i libri verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, oltre ai libri e alle scritture previsti dalla legge. La Fondazione si obbliga a mettere a disposizione presso la sede sociale per gli enti Fondatori e gli eventuali partecipanti sovventori

ed aderenti copia del bilancio consuntivo. Detta documentazione sarà inviata al domicilio degli Enti Fondatori che ne facciano richiesta.

Art. 20 - ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nel caso in cui il suo patrimonio divenga insufficiente o in presenza di una delle cause indicate nell'art. 27 del codice civile.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi sede o operanti principalmente nel territorio dei tre Comuni fondatori, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica al presente Statuto deve essere assunta attraverso una maggioranza di 5 (cinque) membri su 7 (sette) del Consiglio di Amministrazione, previo parere concorde e vincolante del Presidente onorario.

Le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci a seguito dell'omologa degli uffici competenti al riconoscimento/conferma della personalità giuridica.

Art. 22 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.